

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE

Abbonamento annuo	Lire 12.00
" semestrale	" 7.00
Un numero separato	" 0.50
PER L'ESTERO: Abbonamento annuo	Lire 30.00
" semestrale	" 17.00

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
 UDINE - PIAZZETTA VALENTINIS N. 4 - UDINE
 Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno.

PUBBLICITÀ: Prezzi per m/m di altezza (larghezza una colonna)
 Commerciali L. 1.- il m/m. - Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste
 Comunicati: L. 2.50 il m/m. - Cronaca L. 2.50 il m/m.
 Rivolgersi: UNIONE PUBBLICITA' ITALIANA S. A. Udine, Via Belloni 10
 (p. p.) e Succursali e all'Amministrazione de "IL COMMERCIO FRIULANO", Telef. 7-00.

Le transazioni in materia commerciale

Circa la prova della transazione che rientra in quelli atti da farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità (art. 1314 del C. C. N. 7) V. U. scrive una interessante dissertazione dal punto di vista Commerciale sulle colonne de «L'Eco del Commercio» e dice:

Il legislatore ha consacrato e ribadito il suo concetto, escludendo la possibilità di qualsiasi altro mezzo di prova, nelle convenzioni per la cui validità è richiesto l'atto scritto, con la disposizione dell'art. 1341, con cui la prova testimoniale è ammissibile solo per le convenzioni di valore in detto articolo determinato, salvo la modifica posteriore, per la equiparazione al valore attuale della moneta e con quella dell'art. 1394 con cui, pur ammettendosi, come mezzo di prova, il giuramento decisorio in qualunque specie di controversia civile, lo si esclude per gli atti per la cui validità la legge esige l'atto scritto.

E dunque, in materia civile, tassativamente esclusa la possibilità che di una transazione possa essere data la prova con altro mezzo che non sia lo scritto. E con ragione data la essenza giuridica della transazione, dall'equiparata tra le parti, che alla stessa sono addivenute, la sentenza irrevocabile. Vi è vero, una eccezione al divieto della prova orale delle convenzioni eccedenti il valore nella legge determinato, contenuto nell'art. 1341; quella cioè, contenuta nell'art. 1347, che esclude dal divieto le convenzioni per le quali vi è un principio di prova scritta, ma tale eccezione non si riferisce agli atti per la cui validità la legge esige l'atto scritto; l'eccezione si riferisce ai casi indicati nell'art. 1341 e nei seguenti, non già a quelli per i quali la prova scritta è richiesta ad substantiam non già ad solemnitatem.

Il trapasso di proprietà immobiliare, la costituzione o modificazione di una servitù prediale, la costituzione di una rendita perpetua o vitalizia, e tutti gli altri atti specificamente indicati sia nell'art. 1314 sia in altre disposizioni di legge non acquistano esistenza e validità giuridica, indipendente dal loro valore, se non redatti in scritto, atto pubblico o scrittura privata (per le donazioni, di qualsiasi specie, è richiesto l'atto pubblico); e tra questi atti come abbiamo detto, vi è la tassazione, quale che sia il valore su cui essa è stata fatta.

Queste sono disposizioni di ordine pubblico, la cui osservazione è posta sotto la sanzione della nullità esplicitamente dichiarata e comunicata dallo stesso art. 1314.

Vi è nell'art. 1314 la disposizione che ha salvo quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio, ma né nel Codice vigente al tempo in cui il Codice civile fu promulgato (1865) né in quello successivo, attualmente in vigore, del 1882, vi è disposizione alcuna che modifichi il rigore della disposizione dell'art. 1314, innanzi esaminato. Vi è anzi la disposizione dell'articolo 1 per la quale è detto che dove le leggi commerciali, in materia di commercio, non dispongono, si osservino gli usi mercantili e in mancanza si applichi il diritto civile; leggittima quindi la illazione del pieno valore della disposizione che impone l'atto scritto, anche nelle materie commerciali, per la validità giuridica della transazione.

LA FESTA

rivista settimanale della Famiglia Italiana. Formato "illustrazione", con 16 pagine. Rubriche d'arte, letteratura, poesia, storia, sport, lavori femminili, commercio, industria, ecc. Abbonamento annuo L. 25. Un numero 0.50. Redazione e Ufficio di Amministrazione in Via Treppo 3, Udine presso "L'AVVENIRE d'ITALIA".

Ciò nonostante non una volta sola ma ripetutamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in materia commerciale non occorre l'atto scritto per la validità di una transazione. E' recente un ultimo pronunziato in proposito (26 maggio, prima Sezione, Presidente Petrone, estensore Carlizzi, Fossati-Celesta) con cui si è ribadito il principio suesposto risultante anche da una sentenza del 3 maggio di questo stesso anno, e da molte altre precedenti. La sentenza del 26 maggio però fa una riserva la quale rientra perfettamente nel quadro della normalità, in quanto stabilisce che se oggetto della transazione in materia commerciale è qualche cosa che rientri nella materia civile, riprende tutto il suo vigore il disposto dell'art. 1314; nella specie «Se la transazione importa rinunzia di una delle parti a favore dell'altra ad un diritto reale su immobili anche in una materia commerciale è necessario l'atto scritto. Dal che chiaramente risulta che la transazione in materia commerciale è stata considerata in modo diverso da quello sotto cui è considerata in materia civile; è più propriamente si esclude dalla natura ed essenza giuridica della transazione, in materia di commercio, ogni elemento che possa rientrare tra quei casi previsti dal Codice Civile, che, come dalla semplice lettera dell'art. 1314 succitato si riferiscono essenzialmente a diritti immobiliari, che sono evidentemente insuscettibili di comprensione in quanto può formare materia di commercio.

Ed allora limitata la transazione solo a ciò che costituisce convenzione relativa a diritti mobiliari pur restando integro il concetto della transazione come è consacrata nell'art. 1764 il vigore della necessità del atto scritto a prova della sua esistenza non aveva ragion di essere in vista anche della speciale natura delle trattazioni commerciali che non possono essere equiparate alle ordinarie e normali trattazioni in materia civile.

E di ciò dà prova lo stesso legislatore, di considerare cioè le convenzioni in materia di commercio in modo diverso di quelle in materia civili, sia con la riserva contenuta nell'ultima linea dell'art. 1341 di mantenere in vigore quanto stabilito nelle leggi relative al commercio per l'ammissibilità delle prove orali nelle convenzioni, sia, più esplicitamente, con la nota disposizione contenuta nell'art. 44 del Codice di commercio che enumerando i mezzi con cui si provano le obbligazioni commerciali e le liberazioni, comprende la prova testimoniale, anche nei casi preveduti nell'art. 1341 del Codice civile, sempre che l'autorità giudiziaria lo permetta, cioè anche nei casi in cui è vietata dal citato articolo 1341.

Ora, poichè, come abbiamo più innanzi dimostrato, il divieto della prova orale delle transazioni dipende da considerazioni estranee alla ragione dell'articolo suddetto, la facoltà consentita al Magistrato di concedere la prova per testimoni anche di transazioni in materia di commercio non potrebbe mai farsi derivare dal citato art. 44, che al più vale a dar la prova della diversità della concezione, da parte del legislatore, della convenzione commerciale, del suo contenuto giuridico, che non ha, non può avere la estensione di quella civile non tanto per il contenuto quantitativo, valore, ma per quello qualitativo, natura cioè dei diritti su cui la convenzione può essere formata. La convenzione commerciale non può avere per oggetto nessuno dei diritti di cui nell'art. 1314: di conseguenza la transazione, in genere, che non può avere per oggetto i diritti, per la cui esistenza giuridica si chiede la prova scritta non

potrebbe essere trattata alla stregua della transazione in materia civile. La transazione in materia commerciale è come ogni altra convenzione per la quale vige il principio dell'art. 44. Ma quando si entra, con la transazione, nel campo civile, l'articolo 1314 riprende tutto il suo rigoroso vigore come la Cassazione ha giustamente riconosciuto e ciò deve tenersi presente per evitare contestazioni, che non potrebbero evitare la nullità di atti transativi non risultanti da prova scritta.

Per la revisione delle leggi sulla vendita al pubblico

Sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato on. Asquini si è riunita la Sezione del Commercio del Consiglio Nazionale delle Corporazioni per esaminare l'andamento dei prezzi al minuto in relazione ai prezzi all'ingrosso e l'eventuale revisione delle leggi che attualmente disciplinano la vendita al pubblico. Dopo esauriente discussione l'on. Asquini pose in rilievo la graduale flessione dei prezzi al minuto e la conseguente graduale riduzione del costo della vita.

Fu proposta la nomina di un Comitato composto dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più direttamente interessate, della Cooperazione e delle Amministrazioni statali competenti, per la redazione di un progetto di riforma delle leggi vigenti sulla vendita al pubblico.

Secondo il concorde parere della sezione, questo progetto dovrebbe sostituire all'attuale sistema di limitazione quantitativa delle licenze, un nuovo sistema che tenga conto prevalentemente dei requisiti soggettivi di coloro che si dedicano al commercio.

L'Italia, a mio avviso, deve rimanere una Nazione a economia mista, con una forte agricoltura, che è la base di tutto; tanto è vero che quel piccolo risveglio delle industrie che si è verificato in questi ultimi tempi, è dovuto, come è opinione unanime di coloro che se ne intendono, ai raccolti discreti dell'agricoltura in questi ultimi anni. Una piccola e media industria sana, una banca che non faccia delle speculazioni, un commercio che adempia al suo insostituibile compito che è quello di portare rapidamente e razionalmente le merci ai consumatori.
 MUSSOLINI

Venditori ambulanti e imposta di patente

Il Ministero delle Finanze con nota n. 10231, ha dichiarato che il venditore ambulante non può essere colpito dalla imposta di patente che dal solo Comune nel quale ha domicilio e dove pertanto potrebbe essere accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

E' da osservare infatti che la imposta di patente è un sostitutivo della imposta comunale sulle industrie e commerci e perciò è applicabile soltanto nel Comune che potrebbe percepire la detta imposta qualora il venditore fosse accertato per il reddito mobiliare.

Tasse per concessioni passaporti

Specchietto delle somme occorrenti per ottenere la concessione dei passaporti comuni:

Nuova concessione

Per 1 anno: L. 115 costituita da lire 100 tassa concessione, L. 10 importo del libretto, L. 5 tassa di bollo per la vidimazione della fotografia.

Per 6 mesi: L. 65 comprensive di L. 50 tassa, L. 10 libretto, L. 5 tassa di bollo per la vidimazione della fotografia.

Rinnovo

Per 1 anno: L. 100.50 (i centesimi cinquanta vanno in pagamento del blocco delle cedole).

Per 6 mesi: L. 50.50.

Dei titoli smarriti

Il codice di commercio detta le norme per chi ha smarrito una cambiale o ne è stato derubato e mira ad assicurare il modo migliore per ottenere il pagamento ed all'articolo 329 dispone che una cambiale può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore, che non eserciti i suoi diritti e negli articoli 330, 331 e 332 traccia la via del procedimento.

Bisogna, però avere in contraddittorio degli obbligati la dichiarazione d'inefficacia, qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal Presidente del Tribunale per la presentazione della cambiale oppure obbligare il possessore, che l'abbia presentata, a rilasciarla.

Tale procedura, detta di ammortamento, ci fa supporre che la cambiale esista ancora giuridicamente e che ancora sia titolo di credito.

E' nota la massima che il possesso vale titolo. Si osserva: chi acquista in buona fede una cosa diviene proprietario, pure quando il venditore non abbia la proprietà, l'acquisto fatto in buona fede estingue il diritto di proprietà, sancisce l'articolo 707 del sistema civile, il quale testualmente dice che riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. A tali principi si riferisce l'art. 332 del codice di commercio: «il possessore della cambiale, che se ne dimostra proprietario, nel modo stabilito nell'art. 287, non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto». E l'articolo 287 ammonisce, pure, che dev'essere ritenere possessore d'una cambiale chi se ne dimostri proprietario con una serie di girate, che fino a lui giungano. Non è autorizzato ad indagare l'autenticità delle girate o la capacità dei firmatari. In tale materia domina, quasi sempre, la buona fede.

In linea, quindi, di massima generale, quando l'emittente, in ossequio al citato articolo 287, ha pagato all'ultimo giratario, bene inteso, osserva le debite norme, viene ad estinguersi ogni obbligazione ed eliminata ogni responsabilità, ed in caso di smarrimento o furto, il prenditore può esperire l'azione contro l'ultimo giratario, purchè possa provare la mala fede o la grave colpa nell'acquisto del titolo e contro ogni altro girante, che acquistò in mala fede.

E ciò è in relazione, pure, all'art. 57 del codice di commercio, che si riferisce ai titoli al portatore e stabilisce che la rivendicazione dei medesimi smarriti, chi li ha trovati o rubati e contro chi li ha ricevuti per qualunque titolo, conoscendone il vizio della causa del possesso.

Secondo gli articoli 708, 709 del codice civile, la rivendicazione dei titoli al portatore era anche ammessa contro chi li avesse posseduto in buona fede; ma tali norme, e molto opportunamente e logicamente, numero derogate dall'articolo 57 del codice commerciale, il quale ha assicurato l'acquirente dei titoli in buona fede ed ha solo permesso la rivendicazione contro il possessore in mala fede.

Ma per stabilire la buona o la mala fede, bisogna riferirsi al momento del negozio e del passaggio alla conoscenza o meno dei vizi. Tale interpretazione è consona al concetto della legge, la quale ha mirato a rendere agevole la circolazione di tali titoli.

Se l'acquirente dovesse fermamente curarsi delle diffide e dovesse indagare sull'identità personale, la circolazione, funzione essenzialissima dei titoli al portatore, sarebbe intralciata.

Altre legislazioni danno, invece, grande valore alle diffide, comunque vengano fatte, e specie a quelle pubblicate su per i giornali.

Le nostre leggi, grazie al genio italiano, sono più rispondenti allo scopo e ad una più pratica concezione di vita.

avv. DOMENICO CARAVELLI
 da "L'Eco del Commercio"

Percentuale dei servizi nei caffè, bars con bigliardo

Essendosi verificata incertezza sulla interpretazione da dare ai combinati disposti dell'art. 23 (ultimo comma) e all'art. 25 (ottavo capoverso) del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai caffè, bars, ecc. la Federazione Naz. Fascista Pubblici Esercizi con nota del 30 u. s. ha precisato quanto appresso:

1. - Nei caffè, bars, birrerie, ecc., con una o più sale da bigliardo, la percentuale di servizio è così riscuotibile:

a) se un cameriere, addetto ad un caffè, bars, birrerie, ecc. ecc. esplica alternativamente - durante il suo turno di servizio - mansioni di tavoleggiante e di «addetto ai bigliardi ed ai giochi» deve fruire della percentuale di servizio stabilita per la categoria del locale cui appartiene, tutte le volte che serva consumazioni alla clientela sostante nelle suddette sale, mentre deve esigere la percentuale unica del 15 per cento per le prestazioni inerenti ai giochi;

b) il personale che, invece, è esclusivamente incaricato dei servizi di bigliardo e giochi esige soltanto la percentuale fissa del 15 per cento.

2. - Negli esercizi pubblici denominati - ai sensi dell'art. 110 del T. U. Leggi di P. S. - «Sale da bigliardo e da gioco» che abbiano anche servizio di buffetteria, la percentuale a favore dei camerieri è fissata nella misura unica del 15 per cento tanto per le prestazioni inerenti ai giochi quanto per quelle riguardanti le consumazioni.

CIO' CHE AVVIENE NEL MONDO...

1.589.951 lavoratori tesserati erano iscritti al 30 settembre nei Sindacati Agricoli, nel mentre al primo novembre erano impiegati nelle bonifiche 77.938 operai.

In seguito alla denuncia da parte di alcuni paesi dell'accordo relativo alla tregua doganale conclusa il 12 maggio 1933 il Governo italiano ha ripreso a Ginevra libertà d'azione circa la tregua doganale.

80 mila ettari di terreno saranno completamente valorizzati e trasformati in tutte le possibilità agricole in Sardegna.

La Gran Bretagna durante i primi 9 mesi di quest'anno ha importato 3767 autoveicoli per un valore totale di 1,5 milioni di sterline contro 2596 autoveicoli per un valore di 2,1 milioni di sterline relativi allo stesso periodo dell'anno precedente.

Alla fine di settembre 1933 si ebbero in Germania 3 milioni 850 mila disoccupati iscritti negli uffici di collocamento ed in Inghilterra 1 milione 980 mila totalmente disoccupati mentre alla stessa data il numero dei completamente disoccupati in Italia era di 907 mila 463.

Nei primi nove mesi del 1931 sono stati approvati in 17 principali città del Regno progetti per la costruzione di 19.935 appartamenti complessivi di 75.308 stanze, con un aumento in confronto del corrispondente periodo del 1932 di 3.905 appartamenti e di 13.524 stanze.

Erika Ditta **Elios**
 :: **Ortolani**
 UDINE
 Via Aquilone 19 A - Tel. 4-20
 *
 MACCHINE DA SCRIVERE E DA CONTEGGIO ::
 = CICLOSTILI = ACCENSORI = COPISTERIA =
 OFFICINA SPECIALIZZATA
 IN RIPARAZIONI PER QUALSIASI MACCHINA

IL COMMERCIO DEL PESCE

Una lunga teoria di vele si stende tutte le sere verso il tramonto e staccandosi lentamente una dall'altra, tese e rigonfie, prendono il largo per la pesca che durerà fino alla prima luce dell'alba.

Le reti brune appese ai cordami degli alberi sono pronte per essere gettate e da un comignolo posto nel fondo del veliero, un pennacchio di fumo si perde nell'atmosfera grigia. Nel largo braciore salterà presto qualche sogliola per la cena, prima di iniziare il paziente lavoro.

Gli uomini fiutano il vento col naso all'insù e accendono la pipa scambiandosi impressioni e previsioni, ora allegra, ora monotona.

Così a Marano non appena il sole si è tuffato in mare, lontano, e il vento spira sciroccale o gelido a seconda della stagione.

È stato sempre poco valorizzato questo sobborgo di pescatori, che, come in tutti gli umili mestieri, faticano silenziosamente in lotta continua con l'inclemente degli elementi. E non è forse forse saputo che il pesce di Marano è, per le sue qualità, ricercatissimo e richiesto dai centri più rinomati, quali Milano, Bologna, Roma e perfino Genova e Venezia che pure non difettano di ottime qualità.

Per il mercato locale, che viene alimentato quasi esclusivamente dalle pesche di Marano, non è trascurabile commercio, anche per l'importanza che va man mano assumendo questo genere, raccomandato da spiccate celebrità mediche per le sue sostanze fosforiche e nutritive.

Nel 1919 la prima ditta ragguardevole che si installò a Udine per la vendita del pesce fu quella di Fraccaro, che tutt'ora unitamente a Raddi, mantiene il fornitissimo negozio di Piazza Mercatenuovo. I rivenduglioli ambulanti ripresero pure dopo la guerra la loro passeggiata giornaliera alla periferia. Sorse poi la ditta Olivotto di via Pelliccerie e quindi la moderna Pescheria di via Valvasson.

Il commercio del pesce non ha stasi particolari durante l'annata e mantiene pressoché costante uno smercio di oltre 200 chilogrammi al giorno, con un movimento settimanale di circa diecimila lire. È da notarsi che oltre la metà dello smercio in città, viene effettuata dai rivenditori ambulanti, ai quali le massaie danno spesso la preferenza per la comodità di avere il genere posto a destinazione.

Un accenno a speciale movimento del mercato viene tuttavia a compiersi durante la primavera colla importazione di una enorme quantità di «sardelle» che per la loro facile riproduzione permettono in quella stagione una pesca abbondantissima (per quanto non remunerativa). Il prezzo di vendita ne facilita lo smercio essendo dei più accessibili fra le svariatissime qualità di pesce.

E da Marano e da Grado in quel tempo il movimento va accettandosi con ritmo veramente febbrile.

Ma il centro di irradiazione maggiore resta sempre quello di Marano, che fornisce tutto il Friuli e parte del Trevisano.

Ci piace qui ricordare fra i maggiori fornitori della nostra piazza la ditta Formentin di Marano, attrezzatissima per le celeri spedizioni che specie nell'estate richiedono infinite cure per la conservazione del genere. Alla quale ditta può seguire degnamente quella del Raddi, conosciutissima in tutta la provincia.

Abbiamo osservato le bellissime qualità che stese ordinatamente sui banchi di vendita hanno pure esteticamente il loro lato interessante. E anguille, cefali, passere, goatti gialli, branzini, volpine, orade, ed altre qualità ancora, rappresentano degnamente i muti e freschissimi abitatori del mare.

Il giovedì è la giornata delle mostre e in quel giorno la cura si fa più intensa sui banchi di vendita per una degna esposizione.

Ci soffermiamo un momento ad ammirare il sempre ben fornito negozio Fraccaro & Raddi Stese a ferro di cavallo le svariate qualità sono il più felice richiamo per le nostre donne che pensano di ben fornire la tavola.

Con un pratico sistema a cassetta è garantita la più scrupolosa pulizia e la migliore conservazione. E giusto in prossimità delle feste natalizie troviamo in prima linea i grossi Capitonì o anguille giganti, i branzini tondi ed argentati, le prelibate aragoste, le sogliole delicatissime e i tanto decantati scampi. Tutti i giorni la merce venduta viene qui sostituita con altra pescata alla vigilia, in modo da offrire costantemente genere freschissimo.

E sappiamo che la ditta ha istituito, unica nel mercato, un celere servizio Udine - Marano a mezzo di camioncini che assicura ogni giorno un nuovo arrivo della delicata cibaria.

Altro importante negozio è quello di Olivotto in via Pelliccerie, sempre in bella mostra e che consuma massimamente della "ornitura Gradese".

Ispezioni al Mercato

Alla Pescheria poi, i bimbi si susseguono in una gara esemplare ed armoniosa, entro a cassette costantemente ripulite e in sistema di conservazione.

Non possiamo qui escludere, per affinità, un ambiente cittadino che rappresenta tanto abilmente quella che si può chiamare la messa in opera di questa importante articolo: vogliamo dire della Trattoria al Fornaretto che ha fatto assurgere ad arte il sistema culinario del pesce. La sua rinomanza che passa i confini della provincia, è ben meritata e il bravo Galliano può ben dirsi il re del pesce.

È un problema quello del pesce che va guardato con la massima avvedutezza e giusto i recenti provvedimenti attuati dal Governu, rappresenta un importante ramo della economia nazionale.

N. F.

RUBRICA DEI QUESITI

Bollo sui conti degli abbonati in trattoria M. D. O. - Friuli.

Domanda - Siccome le leggi in materia di bollo cambiano spesso e noi non siamo mai tranquilli e sicuri dello spettante ad ogni materia, vengo a pregarla, di sapermi dire quale bollo ed in quale misura devo io applicare a conti di pensionati con prezzo fisso mensile:

I. con uso della stanza da letto.

II. senza uso della stanza da letto.

Trattasi di ambiente di prima categoria nel nostro capoluogo e credo di quarta alle considerazioni ufficiali del turismo.

Risposta - Chi paga il conto di ristorante e trattoria alla fine del mese deve soddisfare la tassa di bollo di centesimi 20 in ragione di ogni pasto o di ogni consumazione.

Esempio: Se il pensionato ha mangiato mattina e sera, alla fine del mese deve corrispondere la tassa di bollo su sessanta conti, perchè sessanta furono i numeri dei pasti consumati, e cioè L. 12 di bollo.

Col R. D. L. 20 Settembre 1926 N. 1643 fu abolita, a partire dal 30 Settembre 1926, la tassa sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni, perciò quando viene rilasciato il conto è dovuta soltanto la tassa ordinaria di quietanza.

Si fa presente che l'esenzione della tassa di bollo sui conti di ristorante compete solamente quando si tratta di vitto ed alloggio ad una

STATO CIVILE DI UDINE

dal 27 Novembre al 11 Dicembre 1933 - XII

Nati N. 46
Morti " 43
Matrimoni " 17

stessa persona. Ma se la persona prende la pensione solamente per il vitto, la tassa di bollo deve essere pagata in ragione dei numeri dei pasti consumati durante il mese.

Si riporta la tariffa delle tasse sui conti dei ristoranti e trattorie attualmente in vigore:

Articolo della tariffa	ESERCIZI	Tasse di bollo comprensive dell'addizionale	
		Ordinale	Fissa
2)	Ristoranti e trattorie: a) qualificati di lusso ed extra, comprese le vetture ristorante dei treni celeri di lusso: per qualunque importo a persona L. 1,- b) assegnati alla prima e seconda categoria ed alle altre categorie non classificate, per ogni conto d'importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone L. 0,20 c) Vetture ristorante dei treni diversi da quelli celeri (di lusso): Per ogni conto d'importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia, il numero delle persone L. 0,20 Quando il conto supera L. 20 oltre la tassa fissa di cent. 20; per ogni persona L. 0,30		
			0,40

STUDIO TECNICO

DI ASSISTENZA TRIBUTARIA

Il Sig. CONTE GENNARO ex Funzionario della Polizia Tributaria con Ufficio Via Prefettura N. 23 A (difronte la R. Questura) assiste per qualsiasi vertenza tributaria riguardante contravvenzioni alla legge sugli scambi, al Bollo e per concordare tasse di Registro.

Presta inoltre la sua assistenza in materia d'imposte Dirette per concordare redditi in rettifica e per eventuali ricorsi alle Commissioni.

Lo Studio risponde a qualsiasi quesito per imposte e tasse e procede a verifiche di documenti per la regolare soggezione alle varie tasse di Bollo.

VINI

PALMANOVA - Vino comune 80-90, id. fino 100-125, id. Marsala 420-450, id. 420 - 425.

PORDENONE - Mediocre 80-120.

CASEARIA

CODROIPO - Formaggio da 2 a 3 mesi 4.20-4.50, da 6 a 7 mesi 6.50-7 vecchio da 8 a 8.50.

COMBUSTIBILI

UDINE - Legna di faggio, rovere (spaccata) 7.50 - 8.50, legna in sorte 6.50-7.50, stanghe 6-6.50, carbone di legna 19-21.

PALMANOVA - Legna forte 8-9, id. dolce 5-7.

PORDENONE - Legna da ardere 7-8.

CIVIDALE - Carbone dolce 20, legna 4.50.

BESTIAME

PORDENONE - Buoi e manzi a peso vivo 160-180, vacche 100-140, vitelli 200-250, maiali 120-140, idem lattonzoli al capo 70-110.

CIVIDALE - Maiali da macello 370, id. da corda 160 l'uno. maiali lattonzoli 65 l'uno.

CODROIPO - Buoi di prima 170-190, id. seconda 150-170, vacche di prima 150-170, id. seconda 110-130, vitelloni di prima 180-190, id. seconda 140-170, vitelli da latte di prima 230-260, id. di seconda 200-220.

PALMANOVA - Buoi di prima qualità peso vivo 170-200, id. seconda 150-180, terza 120-140, vacche di prima 150-180, id. seconda 130-150, id. terza 120-140, tori di prima 130-200, vitelloni 180-220, vitelli da latte 240-290, conigli 15-20, suini lattonzoli 70-140, cavalli 1600-1900.

LISTINO dei PREZZI massimi per Udine

Con il 5 u. s. è entrato in vigore il nuovo listino prezzi che è il seguente:

Burro di latteria Friuli al kg. lire 11.50, id. naturale 10.50, Caffè Santos superior crudo 24, Minas crudo 22.50 Olio Oliva fino raffinato al litro 5, di Semi prima qualità 4.20, idem di seconda qualità 3.90, Salsa pomodoro doppio concentrato al kg. 3.50, id. secco tipo oleina superiore 2.40, Tonno finissimo di corsa - marche primarie 14, Zucchero cristallino 6.20, id. semolato fabbrica 6.30, id. idem raffinato 6.40, id. id. pilè 6.50, Pasta tipo Napoli e Bologna extra 2.20, id. Napoli extra lusso 2.80, Riso marattello finissimo 1.70, id. gigante extra 1.80, id. originario camolino extra 1.30 id. id. brillato extra 1.35. Merluzzo Labrador di prima non quotato, Stoccafisso Hammerfest di prima 3.60, Farina granoturco gialla comune 0.70 id. gialla e bianca nostrana 0.75, Formaggio reggiano stravecchio 15, id. pecorino tipo romano 11, emmenthal nazionale 8, Formaggio latteria Friuli fino a 3 mesi semigrasso 6.50, Cotechini e musetti 8.50, Salsiccia 9.50, Salame friulano 16, Lardo nostrano alto stagionato 7.80 Strutto nostrano 6.50.

Alla vecchia insegna del «Cappello»

La Trattoria «Al Cappello» in via Rialto, senza perdere la sua tradizionale caratteristica di vecchio e simpatico ambiente friulano, in questi giorni ha subito, mercè l'intraprendenza del proprietario sig. Gelindo Lucca, notevoli miglioramenti. Mediante opportuni adattamenti ed allargamenti, l'esercizio è stato fornito d'una moderna e comoda cucina, donde escono le squisite vivande deliziose dei buoni gusti. Le pareti sono adorne di scritte dei migliori poeti friulani improntate alle gioie della mensa.

Anche il piano superiore, è stato rimesso a nuovo con sala per banchetti e salette per comitive che desiderano una buona cena e un buon bicchiere di vino.

Ma il più grande lavoro di miglioramento e di abbellimento è stato fatto nella parte riservata ad uso albergo. Camere spaziose e comode, decorosamente ammobigliate, con tutti i comforts moderni e con la massima pulizia, troveranno gli avventori della Provincia a prezzi convenientissimi.

Al bravo Gelindo i migliori auguri di prosperità meritata.

Commercianti ed esercenti abbonatevi e diffondete "IL COMMERCIO FRIULANO".

Sentenze

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III. per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Udine ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa penale

contro

Asti Lodovico di Vittorio e di Rizzi Maria da Udine - Via di Mezzo 126.

imputato

del reato p. dall'art. 67 R. D. 1-7-1926 num. 1361 a sensi degli art. 47-58-61 R. D. 15-10-1925 n. 2333 per aver posto in vendita aceto che in seguito ad analisi è risultato alterato per putridume e invaso da anguillule.

Omissis

Letti ed applicati gli art. 67 R. D. 1-7-1926 n. 1361 - 47-58-61 R. D. 15-10-1925 e 483 484-488 C. P. P. Colpevole del reato di cui sopra e lo condanna alla pena di lire 150 di ammenda.

Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto sul giornale «Il Commercio Friulano».

Così deciso all'udienza del giorno 22 ottobre 1933 - XI.

Il Cancelliere f. D. Ecclesesius Il Pretore f. Boschian

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III. per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

IL PRETORE DI UDINE

Visti gli atti processuali a carico di Morandini Rosa fu Domenico e di Ieronutti Cecilia - Pavia di Udine e residente a Risano.

Imputata di contravvenzione prevista dagli art. 25 in relazione al 73 del registro relativo e puniti a sensi degli art. 47-58-61 R. D. 15-10-1925 n. 2033 per aver posto in vendita olio di oliva rancido per genuino. Risano 4-9-1933 nel negozio in via Roma.

Omissis

CONDANNA

L'imputata suddetta alla pena di Lire 150 (centocinquanta) di ammenda ed alle spese di procedimento oltre la tassa di decreto in Lire 35. Ordina la confisca della merce. Ordina la pubblicazione del presente decreto sul giornale «Il Commercio Friulano».

Dato a Udine, li 14 Ottobre 1933.

Il Cancelliere f. Albanese Il Pretore f. Boschian

Per copia conforme per uso di pubblicazione. Udine, li 28 Novembre 1933.

Il Cancelliere f. Feruglio

CASA DI CURA

del dott. A. CAVARZERANI Per Chirurgia Ginecologia Ostetrica Ambulatorio dalle 11 alle 15 tutti i giorni UDINE - Via Treppo N. 12 - UDINE

CASA DI CURA per malattie

D'ORECCHI, NASO E GOLA Dott. GUIDO PARENTI SPECIALISTA VISITE TUTTI I GIORNI UDINE - Via Cussignacco 5

Dr. G. BOTTURA SPECIALISTA

Malattie Orecchi - Naso - Gola

già assistente negli Ospedali di Venezia e perfezionato nella R. Clinica Univ. di Roma.

UDINE - Via Nazario Sauro 5 (Angolo Piazza XX Settembre). Riceve dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. - Telefono 10-76.

PORDENONE - (Ospedale Civile) Sabato dalle 9 alle 12.

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per malattie

D'Orecchi :: Naso :: Gola

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Univ. di Firenze

UDINE :: Via Ravis 32 - Telefono 602 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Mercati del Friuli

PREZZI MEDII CORRENTI

CEREALI

UDINE - (28 novembre) Frumento 76-78, granoturco giallo 45-48, idem bianco 42-45, cinquantino 35-40, segala 44-45 (30 novembre) Frumento 76-78, granoturco giallo 44-46, idem bianco 40-45, segala 43-45. (2 dicembre) Frumento 75-78, granoturco giallo 42-46, id. bianco 37-44, cinquantino 35-40, segala 43-45. (7 dicembre) Frumento 75-78, granoturco giallo 40-45, id. bianco 38-42, cinquantino 35-38, segala 45-47.

CODROIPO - Frumento 76-78, granoturco giallo 38-40; id. bianco 34-36 cinquantino 30-35, orzo 50-52, sorgo-rosso 44-46, avena 43-44.

PALMANOVA - Frumento 74-81, granoturco 37-42, avena 38-43, segala 45-48, orzo pilato 132-140.

S. VITO TAGL. - Granoturco bianco 36-40, id. giallo 37-41, frumento 78-80, avena 62, orzo 60, segala 43.

PORDENONE - Granoturco vecchio 38-40, frumento 75-80, sorgo-rosso 28-30.

CIVIDALE - Frumento 78, granoturco 45, segala 48.

ORTAGGI

UDINE - Aglio 50-60, brovada 25-35, cipolla 30-45, fagioli 80-140, insalata 90-130, patate 25-30, radicchio 40-160, sedani 40-50, spinaci 70-130, verze 15-25.

PALMANOVA - Fagioli 130-165, patate 20-23.

PORDENONE - Fagioli vecchi 50-80, patate 25-28.

CIVIDALE - Fagioli 110, patate 25-30, spinaci 110, sedani 30, cavoli 70, radicchio 70, verze 25.

S. VITO TAGL. - Fagioli secchi 60-70, radicchio 60-70, insalata 60-70, verzottini 30-40, cappucci 30-40, cavoli 60-70, patate 22-25, sedani 60-70, cipolle 40-50, cipolline 150-170.

FRUTTA

UDINE - Aranci 60-100, castagne 45-60, fichi secchi 100-130, limoni al cento 6-8, marroni 100-120, mele 70-250, noci comuni 200-400, pere 90-210.

S. VITO TAGL. - Mele 60-220, pere 120-180, uva 180-230, fichi 100-130, castagne 60-80, nespole 70-80, carrube 60-70, mandorle 320-340, lupini 55-65, arachidi 170-180, noci 360-370, nocciole 290-320, susine 290-370, datteri 100-125.

CIVIDALE - Mele 95, pere 130, castagne 55, marroni 90.

FORAGGI

UDINE - (28 novembre) Erba spagna 18-20, paglia 9 (2 dicembre) Fieno alta di prima 13-14, id. seconda 11-12, erba spagna 17-21, paglia 9-10, strame 8-9. (7 dicembre) Fieno alta di prima 14-14.50, idem seconda 12-13, erba spagna 20-22, paglia 9-9.50, strame 8-8.50.

PALMANOVA - Erba medica 13-14, Fieno 10-11, paglia di frumento 5-7.

PORDENONE - Fieno 16-18, strame 7-9.

CIVIDALE - Fieno 11, paglia 7.50.

POLLERIE

UDINE - Anitre 3.80-4, capponi 5-5.50, conigli 1.60-1.80, galline 4.50-4.80, oche 3-3.20, piccioni 3-2.25 polli 4.50-4.80, tacchini 3.80-4.50.

CODROIPO - Galline 4-4.50, polli 4-4.50, tacchini 4, oche 3-3.50, anitre 4, conigli 1.80-1.90, piccioni 3 al paio uova 0.47 l'una.

PALMANOVA - Galline 4-4.50, piccioni 3-3.50, al paio, oche 3-3.50 al kg., tacchini 4-4.25.

PORDENONE - Polli e galline 4-50-4.70, capponi o tacchini 4.30-4.60 uova la dozzina 6-6.60.

CIVIDALE - Galline 4.50, polli 4.50 tacchini 4, uova 50 al cento.

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati nel mese di Ottobre dai Sigg. Notai e Ufficiali Giudiziari e depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Tolmezzo:

Angeli Maria, Gemona	L. 200.-
Canciani Maria, Colloredo di Montalbano	» 500.-
Cosani Nerina, Osoppo	» 600.-
Cracogna Giovanni, Ospedaletto	» 480.-
Del Fabbro Giovanni, Villasantina (6 eff.)	» 2.475.-
Di Lenardo Antonio di Giovanni Oseacco di Resia	» 120.-
Di Rocco Antonio, Ovaro	» 507.50
Di Toma Leonardo, Osoppo (2 eff.)	» 583.-
Errath Francesco, Ugovizza	» 175.-
Fina Andrea fu Andrea, Malborghetto	» 268.-
Granzotti Riccardo, Formeaso di Zuglio	» 213.-
Keil Egidio e Kandutsch Giacomo Valbruna	» 3.000.-
Lirussi Silvio, Arta	» 126.40
Luzzato Oscar, Tolmezzo	» 90.-
Masini Antonio, Zuglio (2 eff.)	» 210.-
Menchini Ferruccio, Tolmezzo (5 eff.)	» 990.-
Murrer Valentino, Bagni di Lusnizza	» 3.379.50
Picco Caterina, Bordano	» 1.762.-
Picco Giacomo, Interneppo	» 150.-
Revelant Giuseppe, Artegna	» 280.-
Scarsini Mario, Villasantina	» 500.-
Slaby Londex Francesco, Tarvisio	» 380.-
Stefanutti Giulio, Alessio	» 500.-
Straulino Pietro, Ovaro (2 eff.)	» 420.15
Tassotto Teresa ved. Soprano Dogna	» 2 0.-
Zamolo Valentino, Zuglio	» 197.-
Zuccato Aldo, Tarvisio	» 516.90

FALLIMENTI

Persello Primo e Valentino di Ferdinando da Farla di Maiano - esercente vendita e trasporto legna da ardere - 29 Novembre u. s. - Giudice cav. Serra - Curatore dott. Cirillo Marinatto - Attivo denunciato L. 2.000 - Passivo L. 29.154. - Presentazione titoli di credito 28 dicembre 1933 - chiusura processo verifica 18 gennaio 1934.

Borean Isidoro fu Angelo - mediatore di Fiume Veneto - 4 dicembre 1933 - Giudice cav. Santomaso - curatore avv. Fenzi - Presentazione titoli di credito 3 gennaio - chiusura verbale di verifica 22 gennaio 1934. Attivo 0 - Passivo L. 28.000.

PICCOLI FALLIMENTI

Con recenti sentenze il Tribunale di Udine ha dichiarato i seguenti piccoli fallimenti:

Luigi Plet di Aiello, meccanico e vendita biciclette.

Antonio Tiraboschi, oste e rivendita privativa di S. Giorgio di Nogaro.

Felice e Fortunato De Anna di Topoglian, forno.

Giuseppe Rossig di Cervignano, autotrasporti - Giudice il Pretore del rispettivo Mandamento - Commissario giudiziale per tutti quattro il rag. Attilio Conti.

Antonio Cantarutti, cartoleria, Codroipo.

Sesto Cervo, biciclette, Codroipo - Per entrambi, giudice il Pretore di Codroipo; commissario giudiziale il rag. cav. Assuero della Maestra.

Buccinaz Lucrezia - Venzone - Comm. tessuti - Commissario g. avv. Luigi Quaglia.

Polo Alfonso di G. Batta - S. Vito al Tagliamento - Generi alimentari - Comm. g. rag. G. Batta Pinni.

Merlin Fruttuoso - Codroipo - Bar - Comm. g. rag. M. Bruno.

Cossarizza Sante - Spilimbergo - Panificio - Comm. g. rag. G. Batta Pinni.

Omologazioni di concordati

Prosperi Natale - Udine - sent. 16-10-33.

Estensione di fallimenti

Con sentenza 10-10-33 è stato esteso il fallimento dichiarato in data 26 settembre a carico di **Anzile Giovanni, Luigi ed Elfo** al loro padre Pio.

Con sentenza 16-10-33 è stato esteso il fallimento dichiarato in data 27-9-33 a carico di **De Santa Carlo a De Santa Antonio** fu Angelo ed Emma De Marchi fu Attilio.

Revoca di fallimento

Il Tribunale di Udine con sua sentenza del 4 maggio - 14 giugno ora passata in giudicato, ha revocato il fallimento di **Attilio Rova** di Udine, già dichiarato fallito con sentenza del 5 novembre 1930.

DICHIARAZIONE

A proposito dei due effetti protestati per L. 1300 complessive ed inseriti al nome del sig. **Croatto Giovanni**, Udine nell'elenco del 26 novembre u. s. si dichiara che il sig. **Giovanni Croatto**, ufficio domiciliato in Udine, via delle Erbe, 7, non ha nulla a che vedere con tale protesto. Trattasi di omonimia.

Riscossioni dei contributi arretrati

Il Ministero delle Corporazioni ha di recente emanato ai Prefetti la seguente circolare che chiarisce alcuni punti circa il recente provvedimento di sospensione dei contributi sindacali relativi agli anni 1928-1929 e 1930:

« Con circolare n. 13662-22 del 10 giugno 1933 si disponeva tra l'altro la sospensione dei ruoli dei contributi sindacali relativi agli anni 1927, 1929 e 1930. A parziale scioglimento della riserva ivi contenuta, si crede opportuno impartire le seguenti istruzioni:

Per i contributi dovuti dai prestatori d'opera dipendenti da ditte industriali, commerciali, di comunicazioni terrestri, marittime e aeree, bancarie o da esercenti libere attività, giova ricordare che la riscossione degli stessi avviene nei confronti dei datori di lavoro che hanno a tempo debito, operata la relativa trattenuta sulle retribuzioni corrisposte. Sembra, quindi che il sospendere, sia pure in via provvisoria, la riscossione dei contributi cennati, potrebbe costituire un indebito arricchimento per i datori di lavoro per i quali vi è presunzione giuridica che abbiano operata la trattenuta. E pertanto, le LL. EE. sono autorizzate a far riprendere la riscossione dei contributi stessi iscritti nei ruoli di cui agli art. 23, 41, 53, 64, 84 e 86 del R. D. 27 luglio 1928 n. 1802, prorogato per l'anno 1930 con R. D. 26 giugno 1930, n. 1041 ed in genere di quei contributi a carico dei prestatori d'opera per i quali la riscossione avviene per trattenuta.

Si fa riserva di definitive comunicazioni per i contributi a carico delle altre categorie.

È stato, intanto segnalato da alcune Confederazioni Sindacali che moltissime esattorie, per una erronea interpretazione delle disposizioni ministeriali, si sono astenute dal versare i contributi riscossi, relativi agli anni 1928, 1929 e 1930. Poiché non può tollerarsi che un provvedimento adottato a favore dei contribuenti si risolvano in un indebito beneficio degli esattori, questi dovranno essere invitati al versamento integrale di tutto quanto è stato da loro riscosso. In caso di inadempimento delle Associazioni Sindacali e le LL. EE. sono autorizzate a promuovere tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, per costringere gli esattori ai versamenti; occorrendo, le LL. EE. sono pregate di disporre che siano eseguite, di concerto con le Associazioni interessate a promuovere tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, per costringere gli esattori ai versamenti. Occorrendo le LL. EE. sono pregate di disporre che siano eseguite, di concerto con le Associazioni interessate, accurate verifiche presso le esattorie per accertare l'ammontare dei contributi riscossi, per i quali, come si è detto, deve avvenire il versamento.

Si richiama ancora l'attenzione delle LL. EE. sulla considerazione che la sospensiva deve intendersi, riferita alle rate non ancora scadute e non alle singole quote di contributi iscritte in ruoli posti in riscossione, per i quali le rate fossero già scadute all'epoca del provvedimento di sospensione. Per tali quote infatti l'esattore avrebbe dovuto procedere o alla riscossione od all'inoltro della domanda di rimborso per inesigibilità».

Dazi doganali

Le nuove disposizioni sulle tare

La « Gazzetta Ufficiale » dell'8 corr. pubblica, con immediata entrata in vigore, il decreto legge 19 ottobre 1933 n. 1500 con il quale vengono apportate modificazione agli art. 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali.

Ecco il testo del decreto:

Art. 1. - Gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - I dazi di importazione, salvo le eccezioni stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1 - sul peso lordo, per le merci soggette a dazio non superiore a lire 110,10 il quintale, esclusi gli olii minerali previsti ai successivi numeri 2 a e 3 b;

2 - sul peso netto legale:

a) per gli olii minerali, eccettuati la benzina ed il petrolio, soggetti a dazio superiore a L. 73,40 il quintale contenuti in recipienti diversi da quelli indicati al n. 3 a;

b) per il caffè:

c) per i filati e le materie trafilate avvolti su rocchetti di legno e soggetti a dazio superiore a L. 110,10 il quintale:

d) per le altre merci, soggette a dazio superiore a L. 110,10 fino a L. 183,50 il quintale.

3 - sul peso netto reale:

a) per le merci non specificate sotto il n. 2, soggette a dazio superiore a L. 183,50 il quintale,

b) per gli olii minerali, eccettuati la benzina ed il petrolio, soggetti a dazio superiore a L. 73,40 il quintale, importati in botti, barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro.

Il dazio che determina la tassazione a peso lordo, a peso netto legale o a peso netto reale, è quello di base. A tale effetto non si tiene conto dell'aumento portato dal coefficiente di maggiorazione.

I dazi doganali di uscita si riscuotono sul peso lordo.

Art. 5. - Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto reale accresciuto di 20 per cento. Sono eccettuati da tale aumento la benzina e il petrolio importati in bastimenti serbatoi, nonché gli olii minerali greggi, lubrificanti e altri, ed i residui della loro distillazione, importati in carri o bastimenti serbatoi.

Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terra cotta, di maiolica e di grés, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle ferraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto accresciuto di 18 per cento. Il peso netto si determina in questo caso, senza togliere la paglia la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto.

Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi tassati a peso lordo e importati in carri trasporto di qualunque specie attrezzati a stia, gabbia e simili, si riscuote sul peso netto reale accresciuto di 20 per cento.

Possono essere stabilite percentuali di aumento di peso, agli effetti della riscossione del dazio, nei riguardi di altre merci tassate a peso lordo, che siano presentate allo sdoganamento senza recipienti od in recipienti diversi da quelli normali, seguendo la procedura stabilita dall'art. 19 delle presenti disposizioni.

Art. 19. - Con decreto Reale udito il parere del Consiglio di Stato, può essere modificato il regime delle tare per qualsiasi recipiente e per qualunque merce.

Le pelli artificiali

Un Decreto 7 novembre 1933 del Ministro per le Finanze dispone che le pelli artificiali formate da fibrille di sostanza dermica (pelle naturale) agglutinate per incipienti gelatizzazione e compresse, siano assimilate alle « pelli pergamenate ».

Casa di Cura per le malattie degli occhi

Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Prescrizioni di occhiali, cure ottiche ed operatorie per occhi loschi, cura radicale della lacrimazione, operazione della cataratta.
Visite e consulti dalle ore 10-12 e dalle 16-17
TELEFONO 3-60
UDINE - Via Cussignacco 5 - UDINE

Prof. Dott. Silvano Menghetti

Docente nella R. Università di Firenze già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna o in cliniche dalla Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine DA LE 8-12 TELEFONO 12

Endoscopie: Via urinario e apparato digerente UDINE Via Mazzini 7 DALLE 13-18 TELEFONO 4

dott. Damiani Dentista

della R. Università di Bologna
Via Savorgnana n. 6 - Tel. 1-80
dalle 10-12 e dalle 15-18
il Lunedì a Tolmezzo

Commercianti conservate la raccolta del « COMMERCIO FRIULANO ».

9 - 5469

è il numero del c. c. postale de «IL COMMERCIO FRIULANO». Abbonati, provvedete in tempo al rinnovo inviando la somma a mezzo il c. c. postale.

ORTIGA NAPOLEONE

PREMIATO INTAGLIATORE
Via Grazzano - UDINE - (Schioppellino 7)
Assume lavori diversi; in modo speciale per Chiese
Lavorazione accurata - Prezzi modici

La Radiotecnica

ING. ROTA
UDINE - Tel. 9-02 - Via Cavour - Palazzo Uffici - UDINE
presenta alla Spett. Clientela le ultime novità radiofoniche delle sue rappresentate

C. G. E. - R. C. A. - Superla Radio - Siare Radio - International Radio - Radio Lambda - Seci Radio - Arel
nei tipi ad onde corte e medie

Prezzi modici - Vendite rateali LABORATORIO RIPARAZIONI

OFFICINE ELETTROMECCANICHE

F.lli TRICHES - Udine

Via Grazzano N. 26 - Telefono N. 4-42
Agenzia principale per il Friuli degli accumulatori elettrici

«SCAINI», per auto - moto ed usi industriali. - La più vecchia e rinomata fabbrica italiana di accumulatori elettrici
PREZZI FORTEMENTE RIBASSATI - Richiedete listino 1933

FORNAI! Rapp. della SOC. AN. OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI

già MESCHINI di MILANO - per FORNI MECCANICI A VAPORE per la cottura del pane - Impastatrici - Spezzatrici ecc.
PREVENTIVI PROGETTI GRATIS A RICHIESTA

Riparazioni macchine elettriche - Impianti di sollevamento d'acqua con elettropompe ed autoclavi da pozzi profondi, cisterne, fossati ecc.

PREMIATA FABBRICA MOBILI F.lli GIUSSANI fu ANTONIO

BINZAGO di Cesano Maderno (Brienza)
Filiale di UDINE - Via Aquileia 64 b

Nel vostro interesse prima di fare acquisti visitate la Nuova esposizione Troverete mobili in stile 900 di ultima creazione a prezzi di assoluta convenienza e con garanzia

Nuovi arrivi - PRODUZIONE PROPRIA - Nuovi arrivi

Unico servizio diretto GIORNALIERO tra PIEMONTE - LOMBARDIA e FRIULI PER COLLETTAME O CARICHI COMPLETI

G. FIOCCO

Completa organizzazione propria
AUTOMEZZI PROPRI

MERCI ASSICURATE CONTRO TUTTI I RISCHI :: :: TARIFE INFERIORI A CHIUNQUE UDINE - Via Prefettura 6a Telefono 7-99 :: ::

CASA DI CONFEZIONI REZZOLI & C.

Tel. 1 - 41 - UDINE - Tel. 1 - 41
PORTICI PALAZZO MUNICIPALE

Specializzata in articoli di vestiario
PRIMARIA SARTORIA
CIVILE E MILITARE
VASTO ASSORTIMENTO STOFFE

IMPERMEABILI PIRELLI

Premiata Officina Ortopedica e di Protesi

Via Pordenone 18 - UDINE - Tel. 546 (Fuori P. Gemona)
Filiale in TREVISO, Via G. Giordani, 17 - Telefono 442



APPARECCHI DI PROTESI ED ORTOPEDICI - APPARECCHI PER LA CORREZIONE DI DEFORMITÀ - APPARECCHI PER PARALISI INFANTILI - CALZATURE ORTOPEDICHE - CINTI - VENTRIERE, ecc. SU MISURA - FORNITORE DELL'OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA MUNICIPI-OSPEDALI CIVILI E MILITARI - ISTITUTI DI ASSICURAZIONE E PRIVATI

Variolo cav. Luigi

PRO-MEMORIA

Diarie a "forfait", e tassa di R. M.

In risposta ad alcuni quesiti, sorti sulla pratica applicazione delle norme riflettenti la tassabilità dei redditi di Ricchezza Mobile, il Ministero delle Finanze ha espresso l'avviso che le diarie a forfait, costituendo il corrispettivo di speciali prestazioni, sono da considerare, a stretto rigore, come un aumento della retribuzione ordinaria, e non certo come un rimborso di spese, il quale si ha soltanto in quei casi, in cui esso venga eseguito in base alla resa dei conti.

Tenuto tuttavia conto delle difficoltà che incontrerebbero le imprese private nella resa dei conti delle spese di trasferta, e tenuto anche conto del disagio che deriverebbe da un cambiamento del tradizionale sistema della diaria a forfait, il Ministero stesso consente, in via transitoria, nella prima applicazione del nuovo Decreto, e fino a nuove disposizioni, di limitare la tassazione ad una quota della diaria pari al 40 per cento. Tale disposizione transitoria non è estesa agli enti pubblici e parastatali.

Le corresponsioni, invece, a titolo spese di rappresentanza, devono considerarsi come reddito, ed essere integralmente assoggettate all'imposta di Categoria C. 2.

Affissioni nell'interno degli esercizi pubblici

Corre l'uso di affissare nell'interno dei negozi, degli alberghi, ecc., manifesti, cartelli, quadri, calendari, ecc. con scritture riferenti a un commercio diverso da quello fatto nei negozi e negli alberghi stessi senza occuparsi se è stato soddisfatto il diritto comunale di pubblicità.

Crediamo opportuno riportare due articoli, a ciò relativi del R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, ancora vigente per l'art. 201 del T. U. per la finanza locale.

Art. 2. - Ai fini del presente regolamento non vengono considerate come pubbliche affissioni le insegne, mostre e avvisi di carattere permanente, di cui al Regio Decreto 11

febbraio 1923 n. 352 che ai sensi dello stesso Decreto sono colpiti dalla tassa sulle insegne, nonché i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di pubblicità esposti nei locali di commercio, compresi in esso i caffè, bars, ristoranti e osterie, nelle finestre dei medesimi, nell'interno o all'esterno delle vetrine, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi. Qualora però i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio superino la superficie di mezzo metro quadrato potranno essere assoggettati alla tassa di affissione in base alla tariffa normale della pubblicità permanente senza aumento di categoria stradale.

Art. 3. - La pubblicità, di cui al primo comma dell'art. 2, eseguita con mezzi visibili completamente dal suolo pubblico, potrà essere considerata pubblica affissione quando non si riferisca al commercio esercitato nei locali, in cui è esposta. Sono in ogni caso esclusi dalla tassa d'affissione e pubblicità i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre dei locali di commercio e che si riferiscano ad articoli fabbricati dallo stesso commerciante. (Occorre la licenza d'affissione dell'Autorità di P. S.)

In quanto poi alla tassa bollo, si faccia avvertenza quanto segue:

Tutti gli scritti o stampati, che non abbiano carattere di propaganda sono esenti da bollo (cartelli indicatori dei prezzi e delle qualità delle merci, come olii miscelati, olio di semi, burro naturale, ecc. estratti di legge o di disposizioni, avvertenze e norme per i clienti, per il personale ecc.)

Le liste delle vivande o dei vini, se esposte internamente hanno lo scopo dell'informazione e non della propaganda, e perciò sono esenti da bollo, mentre, se si espongono in maniera da essere vedute e lette dal passante, sono sottoposte a bollo, perchè fanno propaganda all'esercizio.

Per le insegne nessun bollo. In altre parole più riassuntive e chiare.

La pubblicità negli alberghi, nelle finestre, nell'interno o nell'esterno delle vetrine, non è considerata affissione, purchè non superiore a mez-

zo metro quadrato, quando però si riferisca al commercio esercitato nel albergo stesso. Se poi si tratta di pubblicità riferita ad articoli fabbricati dallo stesso albergatore, essa non è considerata affissione qualunque sia la superficie e la posizione.

Della pubblicità degli altri (avvisi di teatro, calendari con intestazione della ditta, cartelli di negozi, di insegne, di associazioni, di ritrovi ecc.) e affissione solo quella visibile dal suolo pubblico.

Interessi sui conti correnti e depositi

Conforme all'accordo intervenuto fra gli Istituti ordinarî di Credito e diramati dall'Associazione Tecnica Bancaria dal primo novembre ai conti correnti di corrispondenza ed ai conti correnti liberi viene assegnato l'interesse del 2 per cento; ai libretti di depositi a risparmio fino a lire 40.000 il 2,75 per cento ed a quelli superiori il 2,25 per cento.

Quest'ultimo saggio di interesse potrà essere applicato dal primo febbraio 1934.

Ai depositi, buoni fruttiferi, ecc. vincolati da 3 a 6 mesi sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento ed a quelli vincolati per 6 mesi ed oltre del 3,50 per cento.

Pubblici esercizi e diritti d'autore ed erariali

Circolare della Federazione Naz. Fascista Pubblici Esercizi del 20 novembre 1933-XII n. 14320-250:

Analogamente a quanto è avvenuto nei scorsi anni, questa Federazione Nazionale ha stipulato con la Società Italiana Autori ed Editori la seguente convenzione per diritti d'autore ed erariali a carico dei pubblici esercizi.

1 - Anche pel 1934-XII sono confermate le pattuizioni provinciali dei scorsi anni, nonchè tutte le migliori condizioni tariffarie concordate fra gli Ispettori ed Agenti della S.I.A.E. ed i singoli conduttori di esercizi pubblici purchè i trattenimenti mantengano inalterate le caratteristiche finora assunte. (Esempi: numero degli orchestrali; quantità e qualità dei trattenimenti, categorie dell'esercizio, genere degli apparecchi meccanici o radiofonici, ecc. ecc.)

Pertanto qualora avvengano variazioni che provochino una maggiorazione od una diminuzione nell'importo dei diritti d'autore ed erariali corrisposti da un determinato esercizio pubblico sarà - come è ovvio - proceduto alla relativa dovuta rettifica.

2 - A chiarimento del terzo paragrafo della convenzione 14 marzo 1931-IX, si aggiunge che i trattenimenti assumono carattere periodico quando vengono effettuati almeno due volte la settimana, per il minimo di un mese.

3 - A norma delle delucidazioni a suo tempo fornite dal Ministero delle Finanze, si ricorda che il gioco del ping-pong o tennis da tavolo non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e quindi, i pubblici esercenti non possono, a tale titolo, essere esonerati dei diritti erariali, mentre i giochi di bigliardini (cinese, Italicus, regina, ecc.) e quello delle bocchette devono essere soggetti al tributo del diritto erariale del 10 per cento di cui all'art. 1 della legge suddetta.

4 - Si conviene che non si debbano esigere dagli esercenti i diritti di autore ed erariali, qualora un solo musicante girovago sostituisca, saltuariamente, negli esercizi pubblici di terza e quarta categoria per effettuare delle esecuzioni musicali, a condizione che il suonatore stesso sia munito di regolare permesso rilasciato dalla S.I.A.E. e che le esecuzioni musicali non vengano effettuate a scopo di ballo.

5 - La Federazione Nazionale Pubblici Esercizi fa eccezioni a riserve in merito al pagamento dei diritti di autore ed erariali per gli apparecchi radio azionati negli esercizi pubblici onde non pregiudicare quanto sia diversamente e definitivamente stabilito al riguardo dalla Magistratura o dalle competenti Autorità Governative.

La Società Italiana degli Autori ed Editori prende atto della dichiarazione della Federazione ed avverte, però, che procederà eventualmente ai sensi di legge nei confronti di coloro i quali, dando trattenimenti e pubbliche esecuzioni nei loro esercizi, mediante l'impiego di apparecchi radiofonici non intendono di pagare i dovuti diritti erariali e di autore, dopo riuocati vani i tentativi d'accordo fra le due organizzazioni centrali per la

pacifica soluzione di ogni singolo caso.

6 - Riconosciuta la necessità che i rapporti fra i due Enti siano mantenuti anche nell'avvenire, in forma di cordiale collaborazione, si conferma che qualsiasi divergenza debba essere sempre risolta attraverso le gerarchie centrali e i relativi uffici disponendo in conseguenza gli organi periferici.

Cambio di mezzi "toscani",

Grazie l'intervento della Federazione nazionale fascista Rivenditori generi di monopolio, la Direzione Generale dei Monopoli di Stato ha diramato, agli Uffici competenti la circolare n. 04.15765 del 22 settembre c. a. che trascriviamo:

«Ad evitare equivoci si avverte che anche i mezzi sigari toscani superiori e comuni di scarto devono essere ammessi al cambio sotto l'osservazione delle disposizioni in vigore per il cambio dei sigari Toscani interi.

I Depositi daranno comunicazione di quanto sopra agli aggregati Uffici e Magazzini di vendita ed accuseranno ricevuta».

G. P. FABRETTO - Direttore responsabile

Stab. Tipo-Litografico F. PELLARINI S. Daniele nel Friuli

CANDELETTE B. A. F.

(Nome, forma e marchio depositati) Autorizzazione del Ministero dell'Interno Direzione Generale della Sanità Pubblica Formula del Dott. G. B. Comparetti **CONTRO LE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI DEI BOVINI**

PREPARAZIONE SPECIALE DEL LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO **MARIO FRANCESCUTTI-Udine**

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO **MALESANI & RINALDI - Udine** In vendita presso tutte le Farmacie

OMAGGIO DI NATALE

Via Savorgnana, 5 UDINE Angolo via Cavour

AL RIBASSO

Titolare DANTE CAVAZZINI

Dal 4 Dicembre, in occasione della svendita di tutte le merci invernali



A PREZZI BASSISSIMI



regaliamo per ogni spesa superiore alle 100 lire,

un panettone Motta del peso di kg. 1, oppure un taglio di stoffa del valore minimo di L. 15

Visitate sempre la nostra esposizione delle merci ed osservate bene i nostri prezzi

Udine - Via Savorgnana, 5 (angolo via Cavour)